

ASSOCIAZIONE GRANARIA DI MILANO

CONTRATTO ITALIANO
PER LEGUMI SECCHI PER ALIMENTAZIONE UMANA

« Franco camion e/o altro veicolo »

Contratto N. **108**

(in vigore dal 1° gennaio 2000)

Redatto a il

a conferma del contratto già stipulato fra le parti.

Venditore:

Compratore:

Mediatore:

a tutte le condizioni generali elencate oltre a quelle stampate e manoscritte del presente contratto, da interpretarsi, ove occorresse, secondo gli Usi della Piazza di Milano e sottoposte alle condizioni dello Statuto e dei Regolamenti dell'Associazione, oggi vigenti.

Merce:

Anno di produzione/raccolto:

Qualità: a) secondo « campione reale » - a mani:

b) secondo « campione tipo » - a mani:

c) secondo « denominazione e/o base contenuto analitico »

Condizionamento: merce sana, leale e mercantile.

Caratteristiche qualitative:

Calibratura (mm - n° grani/100 g)

Imballo:

Quantità:

(se non diversamente pattuito, la quantità s'intende sempre esatta).

Consegna / Spedizione:

Epoca di {

Ritiro:

Prezzo:

Merce resa franco:

Pagamento:

Mediazione:

Condizioni particolari:

CONDIZIONI GENERALI A TERGO

CONDIZIONI GENERALI

Oltre alle condizioni tanto manoscritte che stampate retrodescritte, il presente contratto è regolato dalle seguenti clausole:

- Ogni consegna, deve considerarsi come contratto separato.
- La merce, quando la vendita non sia fatta salvo visita, deve essere sempre ed in ogni caso ritirata dal Compratore.
- I termini di tempo che nel presente contratto sono espressi in giorni, s'intendono consecutivi, salvo diversa specificazione.
- Il sabato è considerato, convenzionalmente, festivo a tutti gli effetti contrattuali. Sono, inoltre, considerati festivi i giorni dichiarati tali nel luogo di esecuzione del contratto e la parte ivi residente deve dare comunicazione in tempo utile alla controparte.

I) PARTE (QUALITÀ - ABBUONI - RECLAMI - CAMPIONAMENTO)

I) QUALITÀ

- La merce venduta secondo " campione reale ", - la cui dizione va tassativamente espressa - deve corrispondere al campione sul quale la vendita è stata perfezionata.
- La merce venduta secondo " campione tipo " deve corrispondere alle caratteristiche essenziali contrattate, con la tolleranza dell'1 % sul valore della merce.
- La merce venduta secondo " denominazione " e/o " caratteristiche " deve essere conforme alle caratteristiche convenute.
- La merce venduta secondo " classificazione " o " varietà " o " varietà escluse " deve essere conforme a quanto convenuto.

Garanzia di disinfezione: qualora non diversamente specificato, i legumi si intendono sempre venduti con garanzia di disinfezione. Il compratore ha il diritto di richiedere la specifica del trattamento effettuato.

II) TOLLERANZE ED ABBUONI

Gli abbuoni per eccedenze o deficienze qualitative rispetto al pattuito, vanno regolati proporzionalmente per ogni punto o frazione e sono calcolati sul prezzo di contratto.

FAGIOLI

UMIDITÀ

Il contenuto di umidità base è fissato al 17 % salva diversa pattuizione.

UMIDITÀ ECCEDENTE:

- da 17,01 % a 18,00 % abbuono proporzionale del 5 %;
- oltre il 18,00 % il compratore potrà esercitare il diritto di rifiuto.

CORPI ESTRANEI ED IMPURITÀ

Merce contrattata come « LAVORATA »:

- Sino allo 0,2 % tollerati senza abbuono;
- dallo 0,2 % all' 1,00 % abbuono proporzionale del 5 %;
- oltre l' 1,00 % il compratore potrà esercitare il diritto di rifiuto.

Merce contrattata come « NON LAVORATA »:

- Sino all' 1,00 % tollerati senza abbuono;
- dall' 1,01 % al 2,00 % abbuono proporzionale del 2 %;

SEMI FORATI

Vengono tollerati senza abbuono sino al 0,1 %.

Oltre lo 0,1 % il compratore potrà esercitare il diritto di rifiuto.

Il prodotto dovrà essere totalmente esente da tarlo vivo e/o morto e/o sottopelle.

SEMI MACCHIATI E DANNEGGIATI

Sino al 2,00 % tollerati senza abbuono;

- dal 2,01 % al 3,00 % abbuono proporzionale del 5 %;
- oltre il 3,00 % il compratore potrà esercitare il diritto di rifiuto.

SEMI SPEZZATI

Sino al 2,00 % tollerati senza abbuono;

- dal 2,01 % al 3,00 % abbuono proporzionale del 5 %;
- oltre il 3,00 % il compratore potrà esercitare il diritto di rifiuto.

CECI CALBRATI

UMIDITÀ

Il contenuto di umidità base è fissato al 13 % salva diversa pattuizione.

UMIDITÀ ECCEDENTE:

- da 13,01 % a 14,00 % abbuono proporzionale del 5 %;
- oltre il 14,00 % il compratore potrà esercitare il diritto di rifiuto.

CORPI ESTRANEI ED IMPURITÀ

Merce contrattata come « LAVORATA »:

- Sino allo 0,2 % tollerati senza abbuono;
- dallo 0,2 % all' 1,00 % abbuono proporzionale del 5 %;
- oltre l' 1,00 % il compratore potrà esercitare il diritto di rifiuto.

Merce contrattata come « NON LAVORATA »:

- Sino all' 1,00 % tollerati senza abbuono;
- dall' 1,01 % al 2,00 % abbuono proporzionale del 2 %;

SEMI FORATI

Vengono tollerati senza abbuono sino al 0,1 %.

Oltre lo 0,1 % il compratore potrà esercitare il diritto di rifiuto.

Il prodotto dovrà essere totalmente esente da tarlo vivo e/o morto e/o sottopelle.

SEMI MACCHIATI E DANNEGGIATI

Sino al 2,00 % tollerati senza abbuono;

- dal 2,01 % al 3,00 % abbuono proporzionale del 5 %;
- oltre il 3,00 % il compratore potrà esercitare il diritto di rifiuto.

SEMI SPEZZATI

Sino al 2,00 % tollerati senza abbuono;

- dal 2,01 % al 3,00 % abbuono proporzionale del 5 %;
- oltre il 3,00 % il compratore potrà esercitare il diritto di rifiuto.

LENTICCHIE

UMIDITÀ

Il contenuto di umidità base è fissato al 13 % salva diversa pattuizione.

UMIDITÀ ECCEDENTE:

- da 13,01 % a 14,00 % abbuono proporzionale del 5 %;
- oltre il 14,00 % il compratore potrà esercitare il diritto di rifiuto.

CORPI ESTRANEI ED IMPURITÀ

Merce contrattata come « LAVORATA »:

Sino allo 0,2 % tollerati senza abbuono;

- dallo 0,2 % all' 1,00 % abbuono proporzionale del 5 %;
- oltre l' 1,00 % il compratore potrà esercitare il diritto di rifiuto.

Merce contrattata come « NON LAVORATA »:

- Sino all' 1,00 % tollerati senza abbuono;
- dall' 1,01 % al 2,00 % abbuono proporzionale del 2 %;

SEMI FORATI

Vengono tollerati senza abbuono sino al 0,1 %.

Oltre lo 0,1 % il compratore potrà esercitare il diritto di rifiuto.

SEMI MACCHIATI E DANNEGGIATI

Sino al 2,00 % tollerati senza abbuono;

- dal 2,01 % al 3,00 % abbuono proporzionale del 5 %;

oltre il 3,00 % il compratore potrà esercitare il diritto di rifiuto.

SEMI SPEZZATE SGUSCIATE

Sino al 2,00 % tollerati senza abbuono;

- dal 2,01 % al 3,00 % abbuono proporzionale del 5 %;

oltre il 3,00 % il compratore potrà esercitare il diritto di rifiuto.

Avvertenze:

Fatto salvo il diritto di rifiuto della merce, qualora l'accordo amichevole non fosse possibile, le deficienze qualitative oltre i limiti di tolleranza previsti, saranno materia di esame per l'arbitrato da esporsi sul campione o sui risultati delle analisi eseguite dal Laboratorio dell'Associazione.

Oltre quanto riportato all'Art. IV, i campioni da sottoporre all'analisi dovranno essere del peso di almeno 1000 grammi e prelevati da almeno il 20 % della partita.

Art. III - RECLAMI

Di qualunque reclamo e/o contestazione che il Compratore intendesse sollevare al Venditore per la merce ricevuta, deve darne comunicazione per telegramma e/o telex entro e non oltre:

- 2 (due) giorni lavorativi successivi al ricevimento della merce; nel caso di « coacervo » successivi all'ultimo ricevimento.

- il giorno lavorativo successivo al ricevimento della merce, limitatamente ai prodotti « da essiccare ».

Il reclamo deve contenere, pena la nullità, l'esposizione specifica delle caratteristiche qualitative contestate.

Qualora la merce venga consegnata per conto del Venditore da altra ditta, *in filiere*, il reclamo dev'essere contestualmente inviato per conoscenza anche a chi ha effettuato la consegna.

I Venditori/Compratori intermedi dovranno trasmettere tale comunicazione al loro diretto Venditore/Compratore entro il giorno lavorativo successivo a quello di ricevimento della comunicazione.

Art. IV - CAMPIONAMENTO - ANALISI

a) Campionamento

L'onere e l'obbligo del prelevamento dei campioni sigillati - se richiesto - competono al Venditore per le vendite « franco partenza » ed al Compratore per le vendite « franco arrivo ». Il campionamento dev'essere effettuato, salvo patto contrario, nel luogo di consegna della merce in almeno due esemplari per ogni singolo ricevimento, in contraddittorio fra chi riceve e chi effettua la consegna (siano essi il Venditore od il Compratore oppure, in mancanza di questi, il vettore, il quale, anche senza alcuna specifica autorizzazione, rappresenterà ad ogni effetto - nel campionamento - la parte che gli ha affidato il mandato di trasporto) e dovranno essere conservati diligentemente dalle parti. I campioni per la determinazione dell'umidità, delle altre caratteristiche analitiche e/o per il condizionamento, debbono essere confezionati in contenitori di vetro o plastica a chiusura ermetica e con peso netto di almeno 300 (trecento) grammi.

In caso di rifiuto ad effettuare il campionamento in contraddittorio, la parte diligente è autorizzata, dandone immediata comunicazione alla controparte, a mezzo telegramma e/o telex, a procedere al prelevamento e suggellamento dei campioni a mezzo di Pubblico Mediatore od altra persona delegata dal Presidente (o da chi ne fa le veci) dall'Associazione richiamata nel contratto, e da altro Ente od Autorità civile o giudiziaria più vicina al luogo di partenza od arrivo della merce.

Il Venditore od il consegnatario della merce ritirata oltre i termini di franchigia, è tenuto - se richiesto - ad effettuare il prelevamento dei campioni che saranno validi e vincolanti come quelli prelevati nei termini di franchigia.

b) Analisi

In caso di reclamo, il campione od i campioni dovranno essere presentati per l'analisi, *sotto pena di decadenza*:

- entro 8 (otto) giorni consecutivi se depositati, o 5 (cinque) giorni consecutivi se spediti a mezzo Posta, decorrenti dal giorno successivo al prelevamento;

- limitatamente ai prodotti « da essiccare », i campioni devono essere depositati entro 4 (quattro) giorni decorrenti dal giorno successivo al prelevamento e non è prevista la spedizione a mezzo Posta.

In caso di *coacervo*, i predetti termini di tempo decorrono dal giorno successivo all'ultimo prelevamento. I risultati delle analisi sono validi e vincolanti per i contraenti e dovranno essere spediti entro 8 (otto) giorni dal ricevimento - a pena di decadenza - alla controparte a mezzo raccomandata.

Qualora il Venditore intenda avvalersi della « contro-analisi », deve presentare - *sotto pena di decadenza* - allo stesso Laboratorio d'analisi nei termini suindicati, decorrenti dal giorno successivo al ricevimento del reclamo stesso, il campione od i campioni validi in suo possesso, dando di ciò contestuale notizia alla controparte, a mezzo telegramma o telex. All'atto della presentazione dei campioni per la « contro-analisi », al Laboratorio dovrà essere specificato che trattasi di « contro-analisi » e dichiarato il nominativo della controparte.

Tale nominativo dovrà essere riportato anche sul referto di analisi da inviarsi, a cura del Laboratorio stesso, alle parti interessate.

In conseguenza del ricorso alla seconda analisi, sarà considerata finale e definitiva la media delle risultanze.

Le spese d'analisi e contro-analisi, per le quote relative ai dati deficitari, sono a carico della parte soccombente.

II PARTE (ESECUZIONE - PAGAMENTO - CLAUSOLA COMPROMISSORIA)

Art. V - QUANTITÀ

Quando la quantità pattuita è seguita dalla parola « circa » è facoltà di consegnare il 2 % in più o in meno della quantità pattuita, per ogni singola quota. La tolleranza del 2 % va riferita ad ogni singola quota contrattuale.

Art. VI - TERMINI E DISPOSIZIONI PER L'ESECUZIONE DEL CONTRATTO

I termini e le disposizioni per l'esecuzione del contratto devono intendersi riferiti al luogo stabilito per la consegna e/o spedizione e regolati come segue:

a) per contratti stipulati alla condizione di *consegna prontissima*, la merce si intende a disposizione del Compratore dalla data di conclusione del contratto. Il Venditore accorda al Compratore una *franchigia* di 3 (tre) giorni lavorativi successivi alla data contrattuale.

b) Per contratti stipulati alla condizione di *consegna pronta/disponibile*, la merce s'intende a disposizione del Compratore dal giorno lavorativo successivo a quello della conclusione del contratto. Il Venditore accorda al Compratore una *franchigia* di 8 (otto) giorni lavorativi successivi alla data contrattuale.

c) Per i contratti stipulati alla condizione di *consegna differita in una o più epoche*, il Venditore accorda al Compratore una *franchigia* di 8 (otto) giorni lavorativi per il ritiro della merce.

Detta franchigia decorre dal giorno lavorativo successivo a quello della messa a disposizione.

I predetti termini di franchigia valgono anche per l'esecuzione delle vendite stipulate alla condizione « franco arrivo ».

La messa a disposizione da parte del Venditore, da effettuare entro il termine contrattuale, dev'essere fatta a mezzo telegramma o telex, in uno dei giorni lavorativi del periodo contrattuale e deve contenere indicazioni sufficientemente chiare affinché il Compratore possa adeguarvisi con normale diligenza, con particolare riferimento al contratto, alla merce, alla quantità ed al luogo di consegna.

Se fatta l'ultimo giorno lavorativo di detto periodo, dev'essere comunicata per telegramma presentato entro e non oltre le ore 12 (dodici) ovvero per telex trasmesso entro e non oltre la stessa ora.

Negli altri giorni del periodo contrattuale, la messa a disposizione dovrà essere rispettivamente presentata/trasmessa entro e non oltre le ore 18 (diciotto).

Se presentata/trasmessa dopo le ore 18 (diciotto), la messa a disposizione s'intende valida, ad ogni effetto, come fatta il giorno lavorativo successivo.

Tuttavia, al Venditore è accordata la facoltà di anticipare l'invio della comunicazione della messa a disposizione anche nei 5 (cinque) giorni lavorativi precedenti il periodo previsto in contratto, purché rimangano immutati i termini di tutti gli altri adempimenti contrattuali. La franchigia - in tal caso - decorrerà dal primo giorno lavorativo del periodo contrattuale. In caso di vendita con la condizione « ritiro », il Venditore deve effettuare la messa a disposizione entro l'ultimo giorno lavorativo precedente il periodo previsto per il ritiro stesso.

In caso di più messe a disposizioni riferentesi ad una medesima quota, il quantitativo non dovrà essere inferiore alla normale portata di un autotreno, per singolo luogo di consegna.

Per i contratti che prevedono l'esecuzione « *prontissima* » e « *pronta/disponibile* », non è richiesta la messa a disposizione.

Per *consegna o spedizione o ritiro a decade o quindicina o mensile*, s'intendono:

- a) *per prima decade*: il periodo del mese che va dal 1° al 10° giorno incluso;
- b) *per seconda decade*: il periodo del mese che va dall'11° al 20° giorno incluso;
- c) *per terza decade*: il periodo del mese che va dal 21° all'ultimo giorno (incluso) del mese;
- d) *per prima quindicina*: il periodo del mese che va dal 1° al 15° giorno incluso;
- e) *per seconda quindicina*: il periodo del mese che va dal 16° all'ultimo giorno (incluso) del mese;
- f) *per mensile*: il periodo del mese che va dal 1° all'ultimo giorno (incluso) di ogni mese convenuto.

Art. VII - MANCATA OSSERVANZA DEI TERMINI DI ESECUZIONE

La mancata osservanza dei termini di consegna o spedizione da parte del Venditore o di ritiro da parte del Compratore, nonché il mancato invio delle disposizioni da parte di chi spetta, danno facoltà all'altro contraente di ritenere risolto il contratto:

- a) scaduta la normale franchigia, per la merce contrattata alle condizioni di « *prontissima* », « *pronta/disponibile* » o comunque quando l'esecuzione debba iniziare entro 15 (quindici) giorni consecutivi e successivi alla data della contrattazione;
- b) negli altri casi, decorsi 2 (due) giorni lavorativi successivi alla scadenza dei termini contrattuali di consegna o ritiro o spedizione della merce. Durante i predetti due giorni, il Venditore ha il dovere/diritto di consegnare ed il Compratore il diritto/dovere di ritirare la merce, restando però a carico della parte negligente l'eventuale differenza esistente tra il prezzo di Mercato corrente alla data di scadenza della franchigia e quello alla data dell'effettiva consegna o ritiro o spedizione. L'eventuale differenza-prezzo non è reclamabile qualora il Compratore abbia effettuato il finanziamento nei termini di franchigia preesistenti.

L'inadempienza di una delle parti, dà sempre diritto all'altra parte al risarcimento delle differenze di prezzo e spese relative.

Art. VIII - LUOGO E MODALITÀ DI CONSEGNA

Per *luogo di consegna*, s'intende la località nella quale il Venditore si è obbligato a consegnare la merce al Compratore a proprio rischio e spese e sotto la propria responsabilità. Per le vendite effettuate alla condizione di *franco partenza*, è fatto obbligo al Venditore di indicare nella messa a disposizione, il luogo esatto in cui la merce verrà caricata.

Art. IX - DIRITTO DI RIFIUTO DELLA MERCE

Qualora il Compratore ritenga di rifiutare la merce perché non conforme alle condizioni contrattuali, potrà sollevare formale contestazione e gli Arbitri, nominati ai sensi dei Regolamenti vigenti presso le Associazioni Granarie aderenti al patto di « *reciprocità* », decideranno se al Compratore spetta il « *diritto di rifiuto della merce* ». Il diritto di rifiuto dovrà essere convalidato ogni qualvolta il danno risulterà, a giudizio degli Arbitri, di entità superiore al 10 % del valore della merce. In ogni caso per esercitare il diritto al rifiuto, si dovrà procedere al campionamento della merce posta sul veicolo del ricevente o del consegnatario, così come previsto dall'Art. IV.

Se le parti non si accordassero altrimenti, la merce dovrà essere depositata - per conto di chi spetta - in un magazzino pubblico o privato, ove ne sia sempre possibile e garantita l'identificazione, dandone immediata comunicazione al Venditore a mezzo di telegramma o telex. Se gli Arbitri stabiliranno il diritto al rifiuto della merce, il Compratore dovrà essere rimborsato di tutte le spese sostenute per il trasporto, la custodia e la conservazione della merce e sarà in sua facoltà rinunciare alla merce o farsela sostituire o riacquistarla a mezzo di Pubblico Mediatore, con rifusione - da parte del Venditore - della differenza tra il prezzo di contratto e quello di riacquisto, nonché delle competenze del Pubblico Mediatore. La scelta del Compratore, dovrà essere esercitata entro 2 (due) giorni lavorativi successivi al ricevimento della Decisione Arbitrale e comunicata al Venditore a mezzo di telegramma o telex. Nel caso in cui non venisse riconosciuto il diritto al rifiuto, al Compratore competeranno soltanto gli abbuoni stabiliti dal Collegio Arbitrale.

Art. X - PAGAMENTO

Il pagamento dovrà salvo diversa pattuizione, essere effettuato al domicilio del Venditore e/o spedizioniere incaricato, per contanti e franco di spese, ad ogni singola consegna. Per « *pagamento pronto* », s'intende un pagamento da effettuarsi entro e non oltre gli 8 (otto) giorni successivi alla consegna o ritiro o spedizione della merce.

Quando la merce è venduta alla generica condizione di « *consegna franco valuta* », il pagamento s'intende pattuito « *pronto* ». Per pagamenti « *differiti* », cioè oltre 8 (otto) giorni di cui al comma precedente, la decorrenza dei termini inizia dal giorno successivo a quello di consegna, ritiro o spedizione. Nonostante sia pattuito il pagamento « *differito* », il Venditore ha sempre il diritto di esigere il pagamento alla consegna della merce, riconoscendo però al Compratore:

- a) *in caso di pagamento pattuito « pronto »*: uno sconto del 2 % (due per cento) sul prezzo di contratto;
- b) *in caso di pagamento pattuito « differito »*, oltre allo sconto del 2 % (due per cento), una decurtazione dal prezzo di contratto dell'ammontare degli interessi - conteggiati in base al Tasso Ufficiale di Sconto maggiorato di 4 (quattro) punti - per il periodo intercorrente tra l'ottavo giorno dalla consegna o dal ritiro o dalla spedizione della merce, ed il termine di pagamento previsto dal contratto.

In caso di rifiuto da parte del Compratore, il contratto s'intenderà risolto con reciproca rifusione delle eventuali differenze di prezzo, sulla base del prezzo originario di contratto.

Nel caso di precedenti fatture scoperte relative a pagamenti scaduti per forniture di merce del presente contratto, il Venditore avrà la facoltà di sospendere le ulteriori consegne e, previa messa in mora telegrafica o a mezzo telex di 8 (otto) giorni - se non liquidate - di dichiarare risolto il contratto per colpa della parte morosa.

Anche per la merce che, nel frattempo, venisse messa a disposizione, il Venditore ha la facoltà di sospendere la consegna come più sopra indicato. Gli Oneri derivanti da tale sospensione, sono a carico del Compratore.

Per le fatture scoperte relative a pagamenti scaduti di altri contratti, il Venditore avrà la facoltà di sospendere le ulteriori consegne e, previa messa in mora telegrafica o a mezzo telex di 8 (otto) giorni - se non liquidate - di chiedere la risoluzione del contratto con reciproca rifusione delle eventuali differenze prezzo e con diritto di compensazione tra tali differenze e l'ammontare delle fatture scoperte. Qualsiasi reclamo che il Compratore abbia in corso per merce ricevuta, non lo esonera dal corrispondere al Venditore, nei termini stabiliti, il 90 % (novanta per cento) del valore della merce, fatto salvo il caso in cui non sia stato esercitato il diritto di rifiuto. Qualora l'importo trattato risultasse eccedente rispetto a quello effettivamente dovuto, il debitore dovrà corrispondere anche gli interessi conteggiati in base al Tasso Ufficiale di Sconto maggiorato di 4 (quattro) punti. In caso di pre-finanziamento della merce, qualora alla scadenza della franchigia il Compratore non abbia provveduto al ritiro, il Venditore - se non intende concedere la dilazione dei termini di consegna - deve provvedere alla restituzione del finanziamento con la maggiorazione degli interessi in base al tasso ufficiale di Sconto pro-tempore vigente, entro il giorno lavorativo successivo, dandone contestuale comunicazione alla controparte.

Art. XI - INADEMPIENZE

Salvo i casi di forza maggiore, l'eventuale inesecuzione del presente contratto o di qualsiasi quota di esso, anche se avviene per riconosciuto diritto al rifiuto da parte del Compratore di ricevere merce non corrispondente alle condizioni di contratto ai termini del precedente Articolo IX, darà diritto - esclusivamente per la quota-parte non eseguita - alla risoluzione del contratto stesso. La parte inadempiente dovrà rimborsare l'ammontare delle differenze eventuali tra il prezzo di contratto ed il prezzo corrente al manifestarsi della inadempienza, da valutarsi in linea di massima sull'indicazione della mercuriale del Mercato immediatamente successivo. Saranno a carico della parte inadempiente gli interessi sulle eventuali differenze prezzo, calcolati in base al Tasso Ufficiale di Sconto maggiorato di 4 (quattro) punti e decorrenti dal giorno in cui si è manifestata l'inadempienza, sino a quello del pagamento.

La parte adempiente, previo avviso a mezzo telegramma o telex alla parte inadempiente entro 5 (cinque) giorni consecutivi e successivi dalla data dell'inadempienza, potrà procedere al riacquisto od alla vendita della quota non eseguita, a mezzo di Pubblico mediatore, restando in tutti i casi a carico della parte inadempiente le eventuali differenze, perdite e spese relative.

Sarà considerato senz'altro inadempiente il contraente che fosse dichiarato fallito od in moratoria e che convocasse i creditori per ottenere un concordato stragiudiziale o giudiziale e che, comunque, sospendesse notoriamente i pagamenti. In tal caso, l'altro contraente avrà la facoltà di procedere immediatamente - sempre previo avviso per telegramma o telex alla controparte od al suo agente od intermediario dell'affare - al riacquisto od alla rivendita oppure, a sua scelta, al rimborso della differenza tra il prezzo di contratto e quello corrente, di tutte le quote del contratto non ancora eseguite al prodursi delle situazioni di cui sopra, ivi comprese quelle per le consegne future, ed avrà diritto al rimborso od alla insinuazione, quale creditore della liquidazione o del fallimento, delle eventuali differenze, perdite e spese; dovrà dar conto degli eventuali utili, col diritto però di compensare gli utili con le perdite, anche se derivanti dalla liquidazione del presente o di altri contratti in corso con lo stesso contraente.

Art. XII - CAUSE DI FORZA MAGGIORE

In caso di eventi imprevedibili che impediscano, in maniera definitiva, l'esecuzione del contratto, lo stesso s'intenderà risolto per la parte da eseguire. Se l'impedimento ha carattere temporaneo, il termine di esecuzione verrà prorogato di tanti giorni quanti sono i giorni di impedimento. Qualora l'impedimento superi 15 (quindici) giorni, il contratto o la quota non eseguita, è risolto/a nel rispetto delle eventuali differenze di prezzo. La parte che invoca la causa di forza maggiore deve dare comunicazione al suo insorgere, comunque non oltre 3 (tre) giorni, a mezzo telex o telegramma, alla propria controparte con l'obbligo di fornire la prova certa del sopraggiunto impedimento.

Art. XIII - RISCHI DI VIAGGIO

La merce spedita per ferrovia, salvo contraria pattuizione, viaggia per conto, rischio e pericolo del Compratore.

Sono considerati rischi di viaggio quelli che possono verificarsi durante il trasporto ferroviario e per i quali l'azione di rivalsa va esercitata dal ricevente in base al contratto di trasporto nazionale, nei confronti del vettore, se ed in quanto possa essere esercitata (essendo compresi fra i rischi del Compratore anche quelli dipendenti da forza maggiore). Il Compratore è tenuto a notificare immediatamente a mezzo telegramma o telex al Venditore i cali, gli ammanchi e le avarie che non siano imputabili al trasporto comprovandoli con apposito verbale e/o con altra valida dichiarazione sottoscritta dal vettore e/o da pubblico ufficiale. Qualora il Venditore, senza precedente accordo con il Compratore, utilizzasse vagoni di portata superiore alla quantità da caricare, le maggiori spese saranno a carico del Venditore stesso. Se il trasporto viene effettuato con altri mezzi, i relativi rischi di viaggio si intendono a carico del contraente che ne ha assunto l'onere e/o che per obbligo di contratto abbia provveduto al trasporto stesso.

Art. XIV - CLAUSOLA COMPROMISSORIA

Le parti s'impegnano a demandare la risoluzione di qualsiasi controversia che insorgesse in ordine alla validità od alla esecuzione del presente contratto, ad Arbitrato irrituale da esperirsi secondo il Regolamento Arbitrale dell'Associazione che le parti dichiarano di ben conoscere ed accettare.

IL COMPRATORE
espressamente accetta
la clausola compromissoria arbitrale

IL MEDIATORE

IL VENDITORE
espressamente accetta
la clausola compromissoria arbitrale